



ESAME DI STATO 2022

SINTESI NORMATIVA

A CURA DI DORIANO FELLETTI

DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO I. NEWTON – CHIVASSO (TO)



L'Esame di stato nel Secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-2022 è regolato dall'**Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022** (di seguito *Ordinanza*).

L'Ordinanza deroga in parte, per il corrente anno scolastico, le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, e va intesa come *lex specialis derogat legi generali*.

INIZIO DELL'ESAME DI STATO 2022

Articolo 2, comma 1: La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno **22 giugno 2022 alle ore 8.30, con la prima prova scritta.**

Articolo 15, comma 1: Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il **20 giugno 2022 alle ore 8.30.**

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

Articolo 3, comma 1, lettera a: Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, **anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 62/2017.**

REQUISITI DI ACCESSO NON RICHIESTI

Art. 13, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 62/2017

- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle **prove predisposte dall'INVALSI**;
- lo svolgimento dell'attività di **PCTO** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

REQUISITI DI ACCESSO RICHIESTI

Art. 13, comma 2, lettere a) e d) del D.Lgs. 62/2017

- la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, **tenuto conto della specificità della situazione legata all'emergenza sanitaria;**
- la votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, **con adeguata motivazione,** l'ammissione all'esame.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI INTERNI

Articolo 3, comma 1, lettera a: Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, **anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.**

PUBBLICAZIONE ESITI CANDIDATI INTERNI

Articolo 3, comma 2: Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, **sono pubblicati**, distintamente per ogni classe, **solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Articolo 10, comma 1: **Entro il 15 maggio 2022** il Consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, **anche in ordine alla predisposizione della seconda prova** di cui all'articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i **risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica.**

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Articolo 10, comma 2: Al documento **possono** essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Articolo 10, comma 4: Il documento del consiglio di classe è **immediatamente pubblicato all'albo on-line** dell'istituzione scolastica. La commissione **si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.**

Articolo 10, comma 2: Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle **indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali** con **nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.**

Ebbene alla luce dei principi e regole sopra richiamati non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo della terza prova che sia il più adeguato possibile agli studenti esaminandi.

È chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.

Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.

Il documento potrà essere integrato, alla data dello scrutinio finale, da altri documenti di carattere riservato che saranno trasmessi alla Commissione per gli adempimenti di propria competenza (es. relazioni su studenti diversamente abili, BES, ...). Di tale integrazione dovrà essere fatta menzione nel verbale dello scrutinio finale.

CREDITO SCOLASTICO

Articolo 11, comma 1: Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'[allegato A](#) al D.Lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'[allegato C](#) alla presente ordinanza.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 12, comma 1: Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da **sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno** unico per le due sottocommissioni.

Per la designazione dei commissari si rimanda alla lettura dell'articolo 12 dell'Ordinanza, dell'**Ordinanza Ministeriale n. 66 del 14 marzo 2022** e al rispetto delle scadenze previste nel **Calendario degli adempimenti**.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 12, comma 2, lettera a: i commissari sono designati tra i **docenti appartenenti al consiglio di classe**, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, **non possono designare** commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei [...]; non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Articolo 12, comma 2, lettera b: i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati [B/1](#), [B/2](#), [B/3](#). I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;

Articolo 12, comma 2, lettera c: salvo **casi eccezionali e debitamente motivati**, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un **numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione.**

OBBLIGHI DEL PRESIDENTE E DEI COMMISSARI

Articolo 13, comma 1: La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei commissari **rientra tra gli obblighi** inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Articolo 14, comma 1: Il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica – **costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.**

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ESAME

Adempimenti previsti agli articoli 15 e 16 dell'Ordinanza.
Tra questi si ricordano:

- **la verifica della presenza dei membri della Commissione.** Qualora un commissario interno sia assente, ne va data informazione al Dirigente scolastico che deve provvedere alla sua sostituzione; nel caso dell'assenza del Presidente, il commissario più anziano dovrà notificare la notizia all'USR che deve provvedere alla sua sostituzione.

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ESAME

- la **stesura del calendario dei colloqui**, ricordando che il numero dei candidati che sostengono il colloquio **non può essere superiore a cinque per giornata**, salvo motivate esigenze organizzative. Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei colloqui e delle **distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione**. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'**area riservata del registro elettronico** cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ESAME

- un **attento esame documentale** con eventuale richiesta di integrazione alla scuola o al candidato, qualora ci siano irregolarità sanabili. Qualora si riscontrino irregolarità insanabili, il presidente lo comunica al Ministero dell'Istruzione, nei modi indicati all'articolo 16, comma 7, dell'Ordinanza.

Tra questi si segnalano: l'esame della documentazione dei candidati interni ammessi con abbreviazione per merito, dei candidati esterni, degli studenti con disabilità e BES.

OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'AVVIO DELL'ESAME

Articolo 16, comma 8: In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:

- a) **i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;**
- b) **le modalità di conduzione del colloquio;**
- c) **i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a quaranta punti;**
- d) **i criteri per l'attribuzione della lode.**

LE PROVE D'ESAME

Articolo 17, comma 1: Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 62/2017 sono sostituite da una **prima prova scritta nazionale** di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una **seconda prova scritta** sulla disciplina di cui agli allegati **B/1, B/2, B/3**, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al **D.M. n. 769 del 2018**, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un **colloquio**.

LE PROVE D'ESAME

Articolo 17, comma 2: Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2021/2022, è il seguente:

- prima prova scritta: **mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30** (durata della prova: **sei ore**);
- seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: **giovedì 23 giugno 2022**. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018.

LE PROVE DELLA SESSIONE SUPPLETIVA

Articolo 17, comma 3: La prima prova scritta suppletiva si svolge **mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30**; la seconda prova scritta suppletiva si svolge **giovedì 7 luglio 2022**, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

Articolo 17, comma 5: L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

IL PLICO TELEMATICO

Articolo 18, comma 3: L'invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.

Articolo 35, comma 2: L'invio della prima prova scritta avviene attraverso il “plico telematico”, contenente i testi della prima prova scritta. Ciascuna sede di esame diviene destinataria del “plico telematico”, documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, **il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede"**.

LA PRIMA PROVA SCRITTA

Articolo 19, comma 1: la prima prova scritta accerta la **padronanza della lingua italiana** o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le **capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato**. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in **ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico**. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

LA PRIMA PROVA SCRITTA

Articolo 19, comma 1: Le tracce sono elaborate nel rispetto del **quadro di riferimento** allegato al **D.M. 21 novembre 2019, 1095**.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

Articolo 20, comma 1: La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto **una** o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad **accertare le conoscenze, le abilità e le competenze** attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

Articolo 20, comma 2: La disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli **Allegati B/1, B/2, B/3** alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso **indirizzo**, articolazione, **opzione** presenti nell'istituzione scolastica i **docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola** elaborano collegialmente, **entro il 22 giugno, tre proposte di tracce**, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene **sorteggiata**, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

Articolo 20, comma 3: Quando nell'istituzione scolastica è presente un'**unica classe** di un determinato **indirizzo**, articolazione, opzione, l'elaborazione delle **tre** proposte di tracce è **effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno**, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al **sorteggio**.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

Articolo 20, comma 4: Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei **quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018**, i quali contengono **struttura e caratteristiche della prova d'esame**, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la **griglia di valutazione**, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.

LA SECONDA PROVA SCRITTA

Articolo 20, comma 11: Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle **calcolatrici scientifiche e/o grafiche** elencate in allegato alla **nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641**, aggiornata con **nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274**. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.

CORREZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Articolo 21, comma 1: La **sottocommissione** è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte **al termine della seconda prova scritta**, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Articolo 21, comma 2: Per il corrente anno la sottocommissione dispone di **un massimo di quindici punti per la prima prova scritta** e di **dieci punti per la seconda prova scritta**. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al D.M. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al D.M. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, **espresso in ventesimi** come previsto dalle suddette griglie, è **convertito** sulla base delle **tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C** alla presente ordinanza.

ESITI DELLE PROVE SCRITTE

Articolo 21, comma 3: Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati [...] tramite **affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica** sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, **almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui**. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

IL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 1: Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). **Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente**, introdotto dal **D.M. n. 88 del 6 agosto 2020** e che costituisce un allegato del diploma. Il Decreto contiene in allegato il **modello di curriculum**; la **Nota prot. N. 15598 del 2 settembre 2020** ne descrive le sezioni.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

La **Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 8415 del 31 marzo 2022** fornisce le indicazioni operative di massima relative alla predisposizione, alla valorizzazione e al **rilascio del Curriculum dello studente**, in maniera distinta per tutti i soggetti coinvolti. Vengono altresì fornite indicazioni in merito al **rilascio del Supplemento Europass** al certificato.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

I soggetti coinvolti sono:

- **le scuole**, che visualizzano le informazioni precaricate a sistema, possono apportare eventuali integrazioni e provvedono al consolidamento del Curriculum;
- **gli studenti candidati all'esame di Stato**, che arricchiscono il Curriculum con informazioni sulle attività svolte in ambito extrascolastico e sulle certificazioni;
- **le Commissioni d'esame**, che prendono visione del Curriculum nel corso dell'esame di Stato e ne tengono conto durante lo svolgimento del colloquio.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Per accedere a tutte le funzioni predisposte per supportare le scuole e gli studenti nella definizione del Curriculum dello Studente è stato predisposto il sito dedicato:

<https://curriculumstudente.istruzione.it>

in cui sono rinvenibili specifici e dettagliati materiali di approfondimento per lo svolgimento delle operazioni di competenza.

IL CURRICULUM DELLO STUDENTE

Struttura del Curriculum (vedi allegato B del **D.M. 6 agosto 2020, n. 88**):

- Parte I – Istruzione e formazione (sezione precompilata dai dati precaricati sulla piattaforma MI).
- Parte II – Certificazioni (sezione in parte precompilata e integrabile dallo studente).
- Parte III – Attività extrascolastiche (sezione compilabile dallo studente).

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Abilitazione docenti/studenti.

Percorso: SIDI → Alunni → Gestione alunni → Curriculum dello studente → Abilitazione (Docente / Studente).

Una volta abilitati, i docenti possono accedere, con le proprie credenziali di accesso all'area riservata del Ministero, alla piattaforma “Curriculum dello studente” e **visualizzare il Curriculum degli studenti delle proprie classi.**

Le istituzioni scolastiche scelgono i docenti da abilitare: si ritiene opportuno che l'abilitazione sia estesa ai commissari d'esame.

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Consolidamento pre-esame.

Mette a disposizione delle Commissioni il Curriculum dello studente in tutte le parti compilate, per la sua valorizzazione nel colloquio d'esame, pertanto va fatto prima dell'insediamento delle stesse.

È possibile effettuare un consolidamento massivo delle informazioni precompilate previa verifica della completezza dei dati precaricati, per procedere eventualmente all'integrazione dei dati mancanti o incompleti intervenendo direttamente nei sistemi informativi che alimentano il Curriculum.

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Consolidamento post-esame.

Concluso l'esame di Stato, quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le scuole devono consolidare definitivamente il Curriculum dello studente, arricchito anche con le informazioni inerenti all'esito conseguito.

A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli studenti nella sua versione definitiva all'interno della piattaforma "Curriculum dello studente", senza alcun'altra azione a carico delle segreterie.

SUPPLEMENTO EUROPASS

Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano anche il **Supplemento Europass** al certificato, anch'esso **collegato in maniera univoca al diploma** tramite il riferimento al numero identificativo di quest'ultimo.

Anche il Supplemento Europass al certificato è reso direttamente disponibile agli studenti all'interno della piattaforma "Curriculum dello studente", senza più la necessità di procedere alla stampa e alla consegna del documento assieme al diploma.

IL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 2: Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di **utilizzare le conoscenze acquisite** e di **metterle in relazione tra loro** per **argomentare in maniera critica e personale**, utilizzando **anche la lingua straniera**;

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le **esperienze svolte nell'ambito dei PCTO**, con riferimento al complesso del percorso effettuato, **tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica**;

IL COLLOQUIO: L'EDUCAZIONE CIVICA

c) di aver maturato le **competenze di Educazione civica**, come definite nel curriculum di Istituto e previste dalle attività declinate dal documento del Consiglio di classe.

In considerazione del fatto che l'insegnamento dell'Educazione Civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

AVVIO DEL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 3: Il colloquio si svolge a partire dall'**analisi**, da parte del candidato, del **materiale scelto dalla sottocommissione**, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un **testo**, un **documento**, un'**esperienza**, un **progetto**, un **problema**, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

PROSECUZIONE DEL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 4: La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il **coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse.** I commissari possono condurre l'esame in **tutte le discipline per le quali hanno titolo** secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI

Articolo 22, comma 5: La sottocommissione provvede alla **predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati.** Il materiale è finalizzato a favorire la **trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.**

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del **percorso didattico effettivamente svolto**, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe.

PROSECUZIONE DEL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 6: Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la **metodologia CLIL**, il colloquio può accertarle **qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione** di esame.

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Articolo 22, comma 10: La sottocommissione dispone di **venticinque punti per la valutazione del colloquio**. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato **nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato**. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la **griglia di valutazione di cui all'allegato A**.

CANDIDATI CON DIVERSA ABILITA'

Articolo 24, comma 1: Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3.

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI).

CANDIDATI CON DIVERSA ABILITA'

Articolo 24, comma 3: Le prove d'esame, ove di valore **equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. **Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.**

CANDIDATI CON DIVERSA ABILITA'

Articolo 24, comma 9: Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, **prove d'esame non equipollenti**, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'**attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e **non nei tabelloni dell'istituto né nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

CANDIDATI CON DIVERSA ABILITA'

Articolo 24, comma 4: Per la **predisposizione e lo svolgimento** delle prove d'esame, la sottocommissione **può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità **sono nominati dal presidente della commissione** sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Articolo 20, comma 8: Le sottocommissioni **adattano**, ove necessario, al PEI **le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione** della prova orale di cui all'allegato A.

CANDIDATI CON DSA E CON BES

Articolo 25, comma 2: La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, **individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame.** Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA **possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP** e possono utilizzare **tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte.** [...] Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. **Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**

CANDIDATI CON DSA E CON BES

Articolo 25, comma 4: I candidati con certificazione di DSA che [...] hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento** della/e lingua/e straniera/e [...] in sede di esame di Stato sostengono una **prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell'attestato di credito formativo** di cui all'articolo 20, comma 5 del D.Lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e **non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

CANDIDATI CON DSA E CON BES

Articolo 25, comma 6: Per le situazioni di studenti con **altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe**, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'**eventuale** piano didattico personalizzato. Per tali studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è **assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi** già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma **conseguono il diploma** conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

CANDIDATI CON DSA E CON BES

Articolo 25, comma 3: Le sottocommissioni **adattano**, ove necessario, al PDP **le griglie di valutazione** delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.

Si raccomanda:

- una attenta e puntuale lettura del Piano didattico personalizzato;
- riportare a verbale quali strumenti dispensativi e compensativi possono essere utilizzati dagli studenti con PDP.

SESSIONE SUPPLETIVA

Articolo 26, comma 1: Ai candidati che, a seguito di **assenza per malattia**, debitamente certificata, o **dovuta a grave documentato motivo**, riconosciuto tale dalla sottocommissione, **anche in relazione alla situazione pandemica**, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di **sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva**.

SESSIONE SUPPLETIVA

Articolo 26, comma 3: Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'**assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio** nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in **altra data entro il termine di chiusura dei lavori** previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

SESSIONE STRAORDINARIA

Articolo 26, comma 4: In casi eccezionali, **qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione,** i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita **sessione straordinaria,** producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.

VERBALIZZAZIONE

Articolo 27, comma 3: Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l'applicativo “Commissione web”, **salvo motivata impossibilità.**

VALUTAZIONE FINALE

Articolo 28, comma 1: Ciascuna **sottocommissione** d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti **subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.**

Si ricorda (cfr. articolo 15, comma 6) che la pubblicazione all'albo on-line degli esiti finali dell'esame avviene **distintamente per ciascuna classe/sottocommissione.**

VALUTAZIONE FINALE

Articolo 28, comma 2: A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un **massimo di venticinque punti**, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un **massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova**, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, **per un massimo di cinquanta punti**.

Articolo 28, comma 3: Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di **sessanta centesimi**.

VALUTAZIONE FINALE

Articolo 28, comma 4: Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può **motivatamente integrare** il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera c).

Articolo 28, comma 5: La sottocommissione all'unanimità può **motivatamente attribuire la lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti **senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4**, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo **con voto unanime** del consiglio di classe;
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.

VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE

Nota MI 7775 del 28 marzo 2022: Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che **l'arrotondamento all'unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame.**

PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI

Articolo 29, comma 1: **L'esito dell'esame**, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite **affissione di tabelloni** presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'**area documentale riservata del registro elettronico**, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la **sola indicazione** della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

CERTIFICAZIONE

Articolo 28, comma 7: I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al D.M. 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, **i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi.** Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.



CERTIFICAZIONE

Articolo 28, comma 11: Il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'**apposita piattaforma**.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Nota MI 7775 del 28 marzo 2022: Anche quest'anno i Presidenti di commissione trasmetteranno al competente USR un'**apposita relazione**, sulla base di un **form telematico disponibile su “Commissione web”**, contenente osservazioni sullo svolgimento delle prove e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

L'Ordinanza prevede, in 4 diversi articoli, la possibilità di svolgere l'Esame in modalità telematica:

- all'articolo 8;
- all'articolo 24;
- all'articolo 30;
- all'articolo 35.

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 8, comma 1: I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame **per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19**, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. **Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.**

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 8, comma 2: I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d'esame **motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza**, corredandola di idonea documentazione. **Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza.** Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 24, comma 2: **Il consiglio di classe**, inoltre, acquisisce elementi, **sentita la famiglia**, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo **svolgimento del colloquio in modalità telematica** ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 35, comma 3: Le **disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza** per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono **diramate con successive indicazioni**.

Articolo 35, comma 4: **I dirigenti preposti agli USR dispongono** altresì, **ove necessario**, lo svolgimento degli esami di Stato in **modalità telematica** nella regione di pertinenza, **con riguardo alle specifiche situazioni territoriali**, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 30, comma 1, lettera a: **nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto previsto all'articolo 8 e 26, comma 2, i lavori delle commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le prove scritte si svolgono necessariamente in presenza.**

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 30, comma 1, lettera b: qualora ravvisi **l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite**, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il **dirigente**/coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il **presidente della commissione** – **comunica tale impossibilità all'USR** per le conseguenti valutazioni e decisioni;

ESAMI IN MODALITA' TELEMATICA

Articolo 30, comma 1, lettera c: nei casi in cui **uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza**, incluse le prove d'esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, **il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.**

Articolo 30, comma 2: Nell'ambito della **verbalizzazione** di cui all'articolo 27 è altresì **riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.**



GRAZIE PER L'ATTENZIONE